



Magnifica Comunità di Cadore

MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE

(ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023)

Approvato con deliberazione di Giunta n. 5 del 3 febbraio 2026

INDICE

PREMESSA.....	3
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 Principio del risultato.....	3
Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 3 Destinatari.....	4
Art. 4 Gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 Limite soggettivo dell’incentivo.....	5
Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	5
Art. 7 Centrali di committenza.....	5
Art. 8 Quota del 20 per cento.....	6
CAPO II INCENTIVO PER LAVORI.....	6
Art. 9 Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 10 Disciplina delle varianti.....	7
Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	8
Art. 12 Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV NORME COMUNI.....	9
Art. 14 Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 15 Attività articolate e singole.....	9
Art. 16 Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	10
Art. 17 Liquidazione dell’incentivo.....	10
Art. 18 Informazione e confronto.....	11
Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	11

PREMESSA

Il presente regolamento dà attuazione all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di procedure di affidamento, anche diretto, di lavori pubblici e di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principio del risultato

1. La Magnifica Comunità di Cadore persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e tenendo conto dei costi amministrativi correlati alle procedure di acquisto.
2. Le soglie individuate dall'art. 50 del Codice costituiscono orientamento per l'operatore per la definizione della corretta procedura di affidamento del contratto. Esse tengono conto dei costi amministrativi correlati alle procedure di acquisto e la mancata utilizzazione della procedura individuata per ogni soglia deve essere adeguatamente motivata.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e per l'attribuzione degli incentivi.

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e ad esclusione del contributo fiscale IRAP. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;

- b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I.10 del Codice, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.
4. È possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché dall'art. 23 del CCNL 16.11.2022; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'ente di appartenenza del dipendente.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile di Area competente alla procedura di affidamento individua il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
2. L'individuazione del gruppo di lavoro avviene con determinazione del Responsabile di Area competente con le seguenti tempistiche:
 - a) contestualmente all'affidamento della progettazione, anche se interna, per la definizione delle fasi almeno fino all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - b) contestualmente alla determinazione a contrarre o all'affidamento diretto dei lavori, dei servizi e delle forniture, per le fasi successive alla selezione del contraente qualora non fossero già contemplate nel provvedimento di cui alla lettera a).
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, purché approvati con precedente provvedimento.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e compatibilmente con il personale a disposizione.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo

provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere attribuiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 45 e allegato II.14 del Codice, in merito ai presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale diverso dal RUP (art. 114, comma 8 del Codice);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 del medesimo;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

Art. 7 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura prevista dalla convenzione in vigore e comunque non superiore al 25% di quanto determinato ai sensi degli artt. 9 e 12 del presente Regolamento, fatte salve eventuali diverse pattuizioni previste dalla convenzione stessa.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di

cui all'art. 3, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale della Magnifica Comunità le cui funzioni siano state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata:
 - a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - c) dalla quota parte delle attività tecniche di cui agli artt. 11 e 13 non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) il potenziamento delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono altresì utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Le risorse di cui al presente articolo sono trattate con le modalità previste dal principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011.

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare (il totale delle somme derivanti dall'applicazione dei diversi scaglioni rappresenta l'ammontare complessivo dell'incentivo):

da € 40.000,01 a € 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da € 1.000.000,01 a € 2.500.000,00	percentuale del 1,80%
da € 2.500.000,01 a € 5.382.000,00	percentuale del 1,50%
da € 5.382.000,01	percentuale del 1,00%

Art. 10 Disciplina delle varianti

- Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella seguente, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

PRESTAZIONE	%	INCARICHI	%
Responsabile unico del progetto	30%	Responsabile unico del procedimento	100%
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Responsabile della programmazione	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%	Collaboratori tecnici	da 0% a 100%
		Collaboratori amministrativi	da 0% a 100%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%	Progettista	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica	2%	Progettista	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Redazione del progetto esecutivo	2%	Progettista	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%	Coordinatore per la sicurezza	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	12%	Responsabile	Min. 40%
		Collaboratori tecnici	Max. 60%
Predisposizione dei documenti di gara compresa l'espletazione della stessa ed affidamento	12%	Responsabile	Min. 40%
		Collaboratori tecnici	Max. 60%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2%	Direttore dei lavori	Min. 70%
		Collaboratori tecnici (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)	Max. 30%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%	Coordinatore per la sicurezza	Min. 70%
		Collaboratori tecnici (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)	Max. 30%
Collaudo tecnico-amministrativo o certificazione regolare esecuzione	1%	Collaudatore	Min. 70%
		Collaboratori	Max. 30%
Coordinamento dei flussi informativi –	1%	Responsabile	Min. 70%

BIM		Collaboratori	Max. 30%
	100 %		

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 Graduatoria della misura incentivante

- Ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice sono da considerarsi oggetto di incentivo tutte le procedure e dunque anche gli affidamenti diretti, le concessioni e il partenariato pubblico-privato.
- La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento (il totale delle somme derivanti dall'applicazione dei diversi scaglioni rappresenta l'ammontare complessivo dell'incentivo):

importo inferiore a € 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da € 1.000.000,01 a € 2.500.000,00	percentuale del 1,80%
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	percentuale del 1,50%
da € 5.000.000,01	percentuale del 1,00%

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal RUP, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 114 comma 8 del Codice e dell'allegato 2.14, art. 32.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella seguente, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

PRESTAZIONE	%	INCARICHI	%
Responsabile unico del procedimento-RUP	30%	Responsabile unico del procedimento	100%
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Responsabile della programmazione	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%	Collaboratori tecnici	da 0% a 100%
		Collaboratori amministrativi	da 0% a 100%

Redazione del progetto (unico livello)	7%	Progettista	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Predisposizione dei documenti di gara compresa l'espletazione della stessa ed affidamento	14%	Responsabile	Min. 40%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 60%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	12%	Direttore dell'esecuzione	Min. 70%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 30%
Collaudo tecnico amministrativo e/o Certificato di regolare esecuzione e Verifica di conformità	2%	Coordinatore per la sicurezza	Min. 70%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 30%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 14 Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura per motivi non imputabili ai componenti del gruppo di lavoro.
- La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
- In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 15 Attività articolate e singole

- Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata in calce al presente articolo.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo sia conseguente a errori imputabili a soggetti facenti parte del gruppo di lavoro, ai componenti del gruppo sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella riportata in calce al presente articolo.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata in calce al presente articolo.
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di rendicontazione di lavori, servizi e forniture finanziati da terzi tali da pregiudicare il riconoscimento del contributo, al RUP, alla direzione lavori/direzione dell'esecuzione, al collaudatore, e ai loro collaboratori non verrà corrisposto alcun incentivo.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20 %
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 17 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata annualmente dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi: egli accerta ed attesta le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente per le fasi svolte nell'anno di competenza. Non possono essere riconosciute ai fini incentivanti, ad eccezione della fase di "programmazione della spesa per investimenti", le fasi svolte prima dell'individuazione del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento (comprese le voci "Responsabile unico del progetto" e "Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento", per la quota proporzionale sul totale delle attività elencate in tabella).
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle attività tecniche non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, non costituiscono economie ma alimentano le risorse di cui all'articolo 8.
5. Le quote che non possono essere attribuite ai dipendenti, diverse da quelle elencate all'articolo 8, comma 1, costituiscono economie che possono essere destinate ad altre voci del quadro economico dell'intervento.
6. Nel caso in cui il responsabile competente alla liquidazione coincida con una o più delle figure incentivate, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 81/2023, del Codice di comportamento della Magnifica Comunità e dell'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990. Pertanto le liquidazioni di quote del fondo a favore del Responsabile saranno di competenza del Segretario della Magnifica Comunità, il quale vi provvederà in seguito alla proposta del responsabile del servizio che dà conto dell'accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte.
7. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Presidente, al Segretario della Magnifica Comunità e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 18 Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta della Magnifica Comunità di Cadore che lo approva.
2. Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023 per le funzioni tecniche affidate al personale con provvedimento, anche successivo, di individuazione del gruppo di lavoro.